




COMUNE DI BUTTAPIETRA



**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE LA DETENZIONE, LA
PRESENZA E LA TUTELA DEI CANI SUL
TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Custodia

Art. 3 Tutela del patrimonio pubblico

Art. 4 Ambito d'applicazione e definizioni

Art. 5 Competenze del sindaco

Art. 6 Iscrizione anagrafe canina

Art. 7 Cessione-Morte-Smarrimento

Art. 8 Raccolta delle deiezioni solide

Art. 9 Museruole e guinzagli

Art. 10 Aree Riservate

Art. 11 Detenzione dei cani all'interno di cortili e di giardini privati

Art. 12 Maltrattamento

Art. 13 Divieto di Accattonaggio

Art. 14 Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio

Art. 15 Trasporto

Art. 16 Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico

Art. 17 Particolari situazioni

Art. 18 Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

Art. 19 Animali d'affezione

Art. 20 Normativa di rinvio

Art. 21 Norme transitorie

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare e promuovere la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina dimorante stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Buttapietra, vigilando, a mezzo degli organi competenti, sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 2 Custodia

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua custodia, dei danni cagionati dall'animale e dovrà curare che non circoli libero e vagante nel territorio comunale.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come detentore **la persona fisica che ha registrato l'animale** ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo ai detentori, **anche per conto di eventuali occasionali accompagnatori**, di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Il Comune si riserva l'eventuale esercizio dell'azione risarcitoria per i danni cagionati.

Art. 4 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione, dell'intero territorio comunale Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree indicate, come meglio specificato nell' art. 11.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 5 Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 6 Iscrizione Anagrafe Canina

1. Chiunque detenga un cane è obbligato ad iscriverlo all'anagrafe canina, istituita presso ogni Unità locale socio-sanitaria, entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dal possesso o raccolti, se randagi.
2. I cani verranno identificati tramite l'applicazione di un unico microchip, la cui apposizione potrà essere effettuata esclusivamente da medici veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti o liberi professionisti autorizzati.

Art. 7— Cessione — Morte – Smarrimento

1. I detentori dei cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario territorialmente competente entro **quindici giorni la cessione definitiva o la morte dell'animale**, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
2. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato, anche a mezzo fax o e-mail, entro 3 giorni dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, al Corpo di Polizia Locale. Solo compiendo la segnalazione di cui sopra, prima che il cane venga catturato, il detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale. E' fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di quattro volte nell'arco di due anni per il medesimo cane, **è applicabile la fattispecie prevista dall'art.672 c.p. (malgoverno di animali)**. Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La mancata denuncia dello smarrimento renderà **il detentore responsabile** dell'abbandono.
4. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Comune. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati, si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
5. I cani non tatuati, ritrovati vaganti o reclamati per la restituzione dal **detentore** devono essere inseriti nell'Anagrafe canina regionale a spese del **detentore** medesimo, **fatte salve le sanzioni previste per la mancata registrazione all'Anagrafe canina**.
6. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del detentore.

Art. 8 - Raccolta delle deiezioni solide

1. A tutti i detentori o accompagnatori di cani è fatto obbligo, nell'accompagnamento degli stessi sulle aree di cui all'art.4 comma 1, ed in particolare su marciapiedi, sedi stradali e nelle zone attrezzate per i bambini:
 - a) di munirsi di apposita paletta e/o sacchetto o prodotto simile per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini per la raccolta rifiuti urbani o – se presenti - nei contenitori stradali per la raccolta della frazione organica, con le modalità previste dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani o, limitatamente alle aree che ne risultano sprovviste, nei cestini portarifiuti.

2. Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura, come sopra indicata, agli accompagnatori degli animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai **soggetti non vedenti utilizzatori di cani da accompagnamento**.

Art. 9 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 4 ed in particolare su marciapiedi, sedi stradali e nelle zone attrezzate per i bambini, gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e, se **appartenenti a razze previste dalla C.M. del Ministro della salute del 2/08/2004**, anche muniti di idonea museruola;
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non deve avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.
3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

Art. 10 —Aree riservate

1. Qualora vengano istituiti idonei spazi recintati ad esclusivo utilizzo dei cani, gli stessi godranno di particolare regolamentazione, così di seguito riassunta:
 - a) All'interno delle aree destinate ai cani gli stessi possono circolare liberamente senza guinzaglio o museruola, nel rispetto degli altri cani;
 - b) I cani, anche se all'interno delle aree a loro riservate, non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori.
 - c) Le deiezioni solide degli animali devono essere rimosse da parte dei proprietari e depositate negli appositi contenitori.
 - d) È vietato l'ingresso in dette aree a cani che non siano identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina
 - e) È vietato introdurre cibo all'interno delle aree destinate ai cani;
 - f) E' necessario mantenere le aree destinate ai cani chiuse.

Art. 11 — Detenzione dei cani all'interno di cortili e di giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e si deve sempre provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere i cani in uno spazio non adeguato alle proprie necessità, funzionale alla taglia e alle esigenze biologiche.
3. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. Nel caso di utilizzo di cuccia questa dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra, non dovrà essere umida, nè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' fatto divieto tenere i cani perennemente all'oscuro o perennemente a luce artificiale ma deve essere garantita l'alternanza del giorno e della notte, salvo il parere motivato e scritto di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e la fine del trattamento
5. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
6. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale
7. in caso di corti o giardini aperti il cane deve essere tenuto in area appositamente delimitata avente le caratteristiche previste ai precedenti comma 5 e 6 oppure deve essere tenuto alla catena, la quale deve avere una robustezza ed una misura adeguata atta a garantire un normale movimento all'animale, oltre a possedere un solido ancoraggio proporzionato alla mole dell'animale. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
8. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio; in ogni caso il cacciatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
10. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile provinciale imputando le spese di mantenimento in capo al detentore dello stesso.
11. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 del presente articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa è fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 12 — Maltrattamento

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.
2. E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenza e percosse.
4. E' vietato catturare cani randagi per fini diversi da quello del soccorso immediato. I cani randagi devono essere catturati esclusivamente dal Servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio.
5. E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo, coperto e riparato ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata. L'animale deve sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua e del cibo.

6. E' vietato tenere i cani in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se posti all'interno dell'appartamento.

Art. 13 — Divieto di Accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto utilizzare cani, cuccioli lattanti o da svezzare, per la pratica dell'accattonaggio. I cani rinvenuti nella suddetta condizione, dopo una prima diffida anche verbale degli organi di vigilanza, saranno allontanati con ordinanza sindacale a norma dell'art. 5.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire cani, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni o altre attività dello spettacolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, sarà disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. L'affidamento o l'offerta a titolo gratuito di cani da parte di privati dovrà avvenire previa conoscenza degli estremi identificativi e di residenza di chi riceve l'animale.
4. E' consentito alle sole associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) la cessione a titolo gratuito di cani a scopo di adozione.

Art.15 – Trasporto

1. I cani non debbono essere lasciati soli chiusi all'interno di autoveicoli, rimorchi o altri mezzi.
2. Nessun cane deve essere tenuto o trasportato nel baule di quelle autovetture ove lo stesso risulti essere separato dall'abitacolo; tale divieto vale anche nei casi in cui il portellone posteriore sia parzialmente aperto o siano stati installati degli aeratori.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro autoveicolo.

Art. 16 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico

1. I cani possono accedere su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Buttapietra, previo acquisto di un biglietto ordinario e muniti di guinzaglio e museruola.
2. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore il quale dovrà avere cura che l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di riconoscimento

Art. 17— Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi alimentari e nei pubblici esercizi.
2. E' fatto divieto di introdurre i cani in aree destinate a parco giochi ed in altre aree pubbliche opportunamente segnalate.
3. In tutte gli altri esercizi commerciali chi intenda vietare l'ingresso ai cani deve esporre cartello o altro segnale del relativo divieto.
4. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
5. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i cani accompagnatori di non vedenti.

Art. 18 — Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 2710812004, e sue eventuali modificazioni - integrazioni, in particolare:
 - a) obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi;
 - b) divieto di acquistare, possedere, detenere o a qualsiasi titolo accompagnare anche uno solo dei cani indicati da parte dei soggetti specificatamente elencati nell'ordinanza richiamata.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile provinciale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile provinciale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. L'Ufficio Anagrafe Canina comunica al Corpo di Polizia Municipale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza Ministeriale di cui al comma 1; la Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
5. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono aumentate di un terzo ogni qualvolta siano relative a **razze di cani individuati nell'ordinanza ministeriale prevista al comma 1.**

Art. 19 — Animali d'affezione

1. Le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano a tutti gli animali dimoranti, anche occasionalmente, sul territorio comunale.

Art. 20 — Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore è individuata nel Comandante/Responsabile del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dalle singole Autorità competenti.
4. Rimane salvo quanto previsto dal D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dalla Legge n° 218 del 02/06/1988, dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n° 60 del 28/12/1993, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, dal Codice Civile e da quello Penale.

Art. 21 — Norme transitorie

1. I destinatari del presente Regolamento che risultassero alla data di approvazione dello stesso in situazioni non conformi a quanto in esso stabilito, dovranno adeguarsi entro la data della sua entrata in vigore.
2. In particolare i detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto e coloro che a qualsiasi titolo detengano i cani individuati nell'ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'art.18, dovranno adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 5, 6 e 7 dell'art.11, entro il termine indicato, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
3. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 5, 6 e 7 dell'art.11 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 22 Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento fatte salve le specifiche normative in materia nonché le disposizioni di natura penale, visti gli articoli 5 e 128 della Costituzione e l'art.7bis del D.Lgs. n°267/100, verranno applicate le sanzioni amministrative di seguito elencate, nonché quanto previsto all'allegata tabella A).

violazione dell'art. 2 comma 1 del Regolamento, sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 pari ad € 50,00;

violazione all'art.8 comma 1 lettera a) e b) del Regolamento, sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00 pari ad € 50,00;

violazione art.9 comma 2 del Regolamento, sanzione amministrativa da €.100,00 a € 500,00 pari ad €166,67;

violazione art. 10 comma 1, lettera b) del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 pari ad € 50,00;

violazione dell'art. 11 commi 5-6-7-8-9-10 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 pari ad € 166,67;

violazione art.13 comma 1 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 pari ad € 50,00;

violazione art.14 comma 1 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 pari ad € 166,67;

violazione all'art.15 comma 1 del Regolamento, sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00 pari ad € 100,00;

violazione dell'art.15 comma 3 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 pari ad € 50,00;

violazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 pari ad € 100,00;

violazione all'art.17 comma 2 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 pari ad € 150,00;

violazione all'art. 17 comma 3 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 pari ad € 50,00;

violazione all'art.18 comma 1 lettera a) del Regolamento, sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 pari ad € 150,00;

violazione all'art.18 comma 1 lettera b) del Regolamento, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 pari ad € 166,67

Art. 23 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **01/04/2019**.